

**FABRIZIO DI STEFANO.** — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che: l'8 settembre 2015 con delibera del consiglio d'amministrazione n. 82 sono state indette le elezioni per l'assemblea dei delegati e del consiglio d'amministrazione di Enasarco, ente di previdenza privatizzato degli agenti di commercio e dei promotori finanziari; l'8 luglio 2015, con decreto interministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2015 è stato approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il nuovo statuto Enasarco precedentemente deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'ente; il 5 giugno 2015 è stato approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (poi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2015) il nuovo regolamento elettorale Enasarco precedentemente deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'ente; alle elezioni, che si terranno dal 1° al 14 aprile 2016 concorreranno 4 liste in rappresentanza degli agenti di commercio ed una in rappresentanza delle ditte mandanti; rappresentanti di due delle 4 liste che concorrono alle elezioni fanno parte del consiglio d'amministrazione uscente; il regolamento elettorale prevede che le operazioni di voto avvengano esclusivamente con modalità telematica, ovvero sia tramite, PC, *tablet*, *smartphone*; con delibera del consiglio d'amministrazione Enasarco del 3 febbraio 2016 si è previsto che la Fondazione stessa provveda a: «trasmettere a ciascun elettore provvisto di un indirizzo di posta elettronica certificata apposita informativa contenente l'avvertenza che, salvo i casi di diniego espresso da manifestarsi nel termine di 14 giorni, potranno essere comunicati ai rappresentanti delle liste elettorali che ne facciano richiesta: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, regione, e provincia di residenza/domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata al fine esclusivo dell'inoltro di materiale di propaganda elettorale, da parte delle liste elettorali, per l'elezione dell'Assemblea dei delegati che si terrà nei giorni dal 1° al 14 aprile 2016; comunicare alle liste elettorali che ne facciano richiesta mediante trasmissione di apposita istanza a firma del rappresentante di lista gli elenchi degli iscritti che non abbiano manifestato espresso diniego in tal senso, contenenti per ciascuno di questi il nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, regione e provincia di residenza/domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata, e con impegno da parte del rappresentante della lista ad utilizzare tali dati esclusivamente per le finalità e nei limiti sopra indicati e a non comunicarli a terzi»; nei giorni scorsi, la Fondazione Enasarco (a seguito della delibera appena sopra richiamata) ha inviato una *email* a tutti gli iscritti di cui si riporta il testo integrale: «Gentile Iscritto, La informiamo che, con

riferimento allo svolgimento delle prossime elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco (di seguito la "Fondazione") che avranno luogo dal 1° al 14 aprile 2016, alcune liste elettorali hanno chiesto alla Fondazione di poter comunicare agli elettori i loro messaggi elettorali, acquisendo a tale unico scopo i dati degli stessi elettori relativi a: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, regione e provincia di residenza/domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata. La trasmissione alle liste elettorali certificata dei dati sopra indicati permetterà agli elettori di avere informazioni complete in relazione ai programmi elettorali presentati dalle liste stesse e quindi di esercitare il proprio diritto di voto in piena consapevolezza. Ciò consentirà inoltre il corretto svolgimento della tornata elettorale in quanto tutte le liste elettorali si troveranno in condizione di raggiungere tutti gli elettori. Pertanto, salvo Suo diverso avviso, la Fondazione provvederà a trasmettere alle liste elettorali dati che la riguardano sopra indicati. Qualora non intendesse ricevere materiale elettorale da parte delle liste elettorali Lei è invitata a manifestare il proprio diniego entro il termine di 14 giorni dalla data, della presente PEC. A seguito dell'eventuale manifestazione di diniego sarà inviata una ricevuta di conferma della volontà espressa»;

a parere dell'interrogante la delibera del consiglio d'amministrazione Enasarco del 3 febbraio 2016 è di dubbia legittimità e palesemente contraria alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107/2014 del 6 marzo 2014) in materia di consultazioni politiche ed elettorali a rilevanza nazionale. Infatti, tale provvedimento evidenzia tra le altre diverse categorie di dati non utilizzabili, gli elenchi di iscritti agli albi ed agli ordini professionali e, infine, gli indirizzi PEC tratti dall'indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti. Si desume quindi, in maniera palese, che il divieto di utilizzare gli indirizzi PEC per l'invio di comunicazioni non sollecitate, in assenza di consenso, sia assoluto e totale, visto che il registro per eccellenza di tali indirizzi (l'indice nazionale) è per sua natura dato non utilizzabile in assenza di consenso. Inoltre l'istituto del «silenzio-assenso» – che l'Enasarco vorrebbe applicare per sostituire al consenso espresso del titolare della PEC – ricorre nei casi in cui il legislatore attribuisce all'inerzia di una amministrazione il valore di provvedimento di accoglimento di una istanza presentata dal privato e non può giammai essere introdotto, «d'ufficio» dall'Enasarco per attribuire al silenzio di un suo iscritto valore sostitutivo di un «consenso espresso» richiesto dalla legge, anche perché soprattutto nel caso del diritto alla *privacy*, si deve essere certi che l'interessato abbia capito e liberamente espresso il proprio consenso a quanto prospettato; l'esecuzione della sopra citata delibera quindi può esporre la Fondazione Enasarco ad azioni da parte degli iscritti per una evidente violazione delle

norme sulla *privacy*;  
l'ipotesi di una qualsiasi pubblicità elettorale a cura della Fondazione non è contemplata nel regolamento elettorale, per cui sorgono dubbi sull'opportunità che una decisione del genere venga assunta dal consiglio d'amministrazione dell'Enasarco (in cui siedono rappresentanti di 2 delle 4 liste partecipanti alle elezioni) e non, al limite, dalla commissione elettorale, organo terzo che dovrebbe garantire il corretto esercizio del diritto e delle operazioni di voto, anche in considerazione del fatto che la PEC dell'iscritto è parte fondamentale della procedura di voto telematico ideata dalla fondazione –:

se il Ministro interrogato, cui spetta la vigilanza sulla fondazione Enasarco, sia a conoscenza della delibera del consiglio d'amministrazione Enasarco del 3 febbraio 2016 e se ritenga tale operazione conforme alle attuali norme di legge, allo statuto dell'ente vigilato e al regolamento elettorale;  
se non intenda intervenire sollecitamente per evitare quella che pare all'interrogante una palese violazione alle norme di legge in tema di *privacy*;  
se non ritenga opportuno, in ogni caso, sottoporre sollecitamente la questione al Garante della *privacy*. (4-12380)